



CORTE di APPELLO di MESSINA
Presidenza

N. prot. 2739/20

Messina 11.3.2020

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Al Presidente del Tribunale dei Minorenni

Ai Presidenti dei Tribunali

MESSINA-BARCELLONA P:G -PATTI

Ai Presidenti di Sezione della Corte

Al Dirigente Amministrativo della Corte

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

e p.c. A S.E. Il Procuratore Generale

SEDE

Oggetto: decreto legge 8.3.2020 n.11 " *Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19..*". Indicazioni operative per contenere la diffusione del contagio.

Trasmetto, **con adesione alle disposizioni impartite** e per la massima diffusione, **raccomandandone l'osservanza nei rispettivi uffici**, il provvedimento del 10.3.2020, emesso dal Procuratore generale per regolare gli accessi agli uffici giudiziari.

Ringrazio per l'attenzione.

Il Presidente della Corte
Michela Galluccio

PROCURA GENERALE DI MESSINA		
1535	10/03	2020



CORTE DI APPELLO DI MESSINA	
11 MAR. 2020	
Prot. n.	2736

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Presso la Corte di Appello di Messina

Messina 10 marzo 2020

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di
MESSINA, PATTI, BARCELLONA P.G.

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
MESSINA

A tutto il personale amministrativo operante negli Uffici Giudiziari sopra citati di
MESSINA, PATTI; BARCELLONA P.G.

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
MESSINA

BARCELLONA P.G.
PATTI

Oggetto: ulteriori indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus. Disposizioni per l'accesso ai locali.

Il Procuratore generale

Visto il provvedimento adottato in data 9 marzo 2020, a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore generale, a seguito del D.L. n.11/2020 e ritenuto che indispensabile adottare misure organizzative di ulteriore cautela, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, con riferimento alla limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari per il periodo compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 L. 23 ottobre 1960 n. 1196;

che con il citato provvedimento del 9 marzo u.s. è stato consentito l'accesso agli uffici giudiziari, per il periodo 9-22 marzo 2020, per il compimento degli atti urgenti in materia civile e penale ivi indicati, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

rilevato che, per il settore civile, esecuzione e fallimenti, il deposito degli atti (iscrizioni a ruolo e costituzione delle parti, pagamento contributo unificato) deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6°, del D.L. 11/2020 e che l'accesso alle cancellerie deve avvenire solo con riferimento alle attività urgenti ~~di tutte~~ ~~le attività~~ non gestibili telematicamente;

che nel settore penale l'accesso agli uffici deve ritenersi consentito per il deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e autorizzazioni e/o istanze relative all'esecuzione delle misure in atto o all'esecuzione penale, ivi comprese le pratiche relative al mandato di arresto europeo;

per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi, e limitatamente ai procedimenti penali non oggetto di rinvio ed elencati dalla lett.g n. 2 e 3 del comma 2° dell'art. 2 D.L. 11/2020;

per il deposito di istanze di impugnazione di misura cautelare reale;

che di conseguenza **non possono essere considerate urgenti** le mere richieste di informazioni - relative a:

- Deposito di istanze, richieste di copia di sentenza o altro provvedimento per proporre impugnazione;
- deposito liste testimoniali della difesa degli imputati, delle parti civili; richieste di citazione del responsabile civile;

DISPONE

L'accesso agli sportelli e alle stanze del personale amministrativo è consentito all'utenza e agli Avvocati solo nei limiti e per le motivazioni sopra indicate, e con modalità tali da garantire, a cura dei responsabili dei singoli uffici, il rispetto della distanza di almeno un metro e di evitare assembramenti di persone.

I soggetti che provengono da territori diversi da quelli in cui hanno sede gli Uffici giudiziari dovranno attestare, anche mediante autodichiarazione, l'esigenza lavorativa o la situazione di necessità legittimante lo spostamento.

Il Procuratore Generale
Vincenzo Barbaro

